



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO

Sc. dell'Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria di I grado

53040 CETONA (SI)

Via Martiri Della Libertà n. 4 - Tel./Fax. 0578/238054-C.F. 81004340527

Indirizzo e-mail: SIIC813007@istruzione.it - SIIC813007@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.cetona.scuolevaldichiana.org

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA E INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. PARTE PRIMA: INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

1.2 FINALITÀ

1.3 QUADRO GENERALE

1.3.1 Ruoli e compiti delle figure di riferimento in una scuola inclusiva

1.4 Le diverse tipologie di BES

1.4.1 Alunni disabili (Legge 104 / 1992)

1.4.2 Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento: DSAP certificati (L. 170 /2010)

1.4.3 Altri BES: Alunni con disturbi evolutivi specifici (Con diagnosi clinica)

1.4.4 Altri BES: Alunni in situazione di svantaggio

2. PARTE SECONDA: ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (Legge 104 /1992)

2.1 FASI DI ACCOGLIENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

2.1.1 Ruoli e compiti delle figure di riferimento

2.2 Fasi di Progettazione

2.3 Valutazione

2.4 Indicazioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione

2.5 Indicazioni per lo svolgimento delle prove invalsi

2.6 Orientamento

3. PARTE TERZA: ALUNNI CON DSAP E ALTRI BES, INDICAZIONI OPERATIVE

3.1 Fasi di progettazione: Il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P)

3.2 Metodologie di intervento didattico

4. PARTE QUARTA: ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSAp (L. 170/2010)

4.1 Percorso per l'accertamento precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento

4.2 FASI DI ACCOGLIENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DSAp

4.2.1 Ruoli e compiti delle figure di riferimento

4.3 Valutazione

4.4 Indicazioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione

4.5 Indicazioni per lo svolgimento prove invalsi

5. PARTE QUINTA: ALTRI BES

5.1 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

5.1.1 Ruoli e compiti delle figure coinvolte

5.2 ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

5.3 Indicazioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

5.4 Indicazioni per lo svolgimento delle prove invalsi

6. PARTE SESTA

6.1 QUADRO NORMATIVO

6.2 A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

6.3 ALLEGATI

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il protocollo di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate. Secondo l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata. La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”* La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

1.2 FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali.

Delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe...)
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

1.3 QUADRO GENERALE

1.3.1 Ruoli e compiti in una scuola inclusiva

DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none"> -garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; - stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - attiva interventi preventivi; - trasmette alla famiglia apposita comunicazione; - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente; - promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; - promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); - definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e
----------------------	--

	<p>studenti con BES e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestisce le risorse umane e strumentali; - promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti; - attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. <p>Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.</p>
<p style="text-align: center;">SEGRETERIA</p>	<p>Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i docenti della commissione BES, nel rispetto della normativa,</p> <ul style="list-style-type: none"> -archivia copia di tutti i documenti relativi ai casi BES collocandoli nel relativo titolario costituente gli "ATTI DELLA SCUOLA relativi ai BES", ivi compreso il Piano Generale di Inclusione previsto dalla DM 27.27.21. e relativa C.M. n.8 del 6.03.13, - prepara copia della documentazione diagnostica e informativa fornita dalla famiglia dell'alunno con BES in apposito fascicolo, avendo peraltro cura di aggiornare costantemente i Referenti stessi in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi successivamente e in corso

	<p>d'anno, -trasmette in tempo utile alle funzioni strumentali atti d'ufficio, atti normativi e/o informativi e/o relativi a convegni, corsi, seminari, ecc. relativi ai Bisogni Educativi Speciali.</p>
FUNZIONE STRUMENTALE	<p>Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; - fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; ove richiesto : - collabora alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES ; - offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; - diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; - fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di BES; - funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari ed agenzie formative accreditate nel territorio; - forma eventuali supplenti in servizio su sostegno della situazione della classe assegnata.</p>
IL DOCENTE	<p>Ogni docente, per sé e collegialmente: - prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; - durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei requisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - mette in atto strategie di recupero; - segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; - procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti; - attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; - adotta misure dispensative; - attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; - realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con BES, e per non disperdere il lavoro svolto; <p>-Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.</p>
<p style="text-align: center;">LA FAMIGLIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dagli Art. 3 della Legge 170/2010 e della Legge Regionale 19 novembre 2012, n. 32; - consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010; - condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto

	<p>conto delle risorse disponibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; - verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; - verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; - incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; - considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.
--	---

1.4 Le Diverse Tipologie Di BES

DISABILITÀ CERTIFICATE

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> - MINORATI VISTA - MINORATI UDITO - MINORATI PSICOFISICI - AUTISMO - ADHD con compromissione grave e comorbilità 	<ul style="list-style-type: none"> - L.104 - DIAGNOSI FUNZIONALE - DF (da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico) - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE - PDF ¹(da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico o ad ogni aggiornamento della diagnosi) - PIANO EDUCATIVO INCLUSIVO - P.E.I. (da aggiornare all'inizio e alla fine di ogni anno)

¹ In base ai decreti attuativi della legge 107 il Profilo Dinamico Funzionale dal 2019 diventerà Profilo Di Funzionamento

	scolastico)
--	-------------

DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
--

DSAp certificati (Legge 170/2010)	DOCUMENTAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - DISLESSIA - DISGRAFIA - DISCALCULIA - DISORTOGRAFIA 	<ul style="list-style-type: none"> - DIAGNOSI CLINICA da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico - P.D.P. (da aggiornare all'inizio di ogni anno scolastico)

ALTRI BES

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	DOCUMENTAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - DEFICIT NELL'AREA DEL LINGUAGGIO - DEFICIT NELLE AREE NON VERBALI - DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA - DISPRASSIA - ADHD (disturbo dell'attenzione e iperattività) - DOP (disturbo oppositivo provocatorio) - DC (Disturbo della condotta) - FUNZIONAMENTO COGNITIVO AL LIMITE (BORDERLINE) - ALTRE PROBLEMATICHE SEVERE 	<ul style="list-style-type: none"> - DIAGNOSI CLINICA da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico - P.D.P. (da aggiornare all'inizio di ogni anno scolastico)
SVANTAGGIO	DOCUMENTAZIONE

- SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO -SVANTAGGIO LINGUISTICO CULTURALE -ALTRE DIFFICOLTÀ <u>TRANSITORIE</u>	- PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO - P.D.P. (da aggiornare aL'inizio di ogni anno scolastico)
---	---

Chiarimenti: Diagnosi e certificazione

Per “DIAGNOSI” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per “CERTIFICAZIONE” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSAP le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

In conclusione

Se c’è una CERTIFICAZIONE (H o DSAP), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni inviolabili;

Se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CDC che decide cosa fare e come farlo. È il CDC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).

1.4.1 Alunni disabili (Legge 104/1992)

La legge quadro n. 104/1992 definisce *persona handicappata* colui che presenta una

minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.

L'art 24, infine, riconosce “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

La certificazione di disabilità viene redatta da una commissione medica presieduta dal medico legale in cui sono presenti la famiglia, la Neuropsichiatria Infantile e i Servizi Sociali.

1.4.2 Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSAp certificati) (Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma si può porre il discente nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo; l'alunno grazie all' adeguato utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti per la classe di appartenenza, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le

proprie difficoltà.

Tra questi si possono distinguere:

la dislessia: disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo;

la disortografia: disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica;

la disgrafia: disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell'abilità motoria della scrittura;

la discalculia: disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.²

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;

disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafomotricità.

La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Le certificazioni di DSAP sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile sul territorio nazionale e dai centri privati convenzionati con la ASL, presenti nel territorio regionale.³

I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ

² *Definizioni tratte dal sito ufficiale dell'AID- Associazione Italiana Dislessia*

³ Per visualizzare l'elenco dei centri convenzionati è possibile consultare il sito dell'Istituto al seguente link <http://www.cetona.scuolevaldichiana.org/index.php/2016-09-07-17-49-19/bes>

SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

Fanno eccezione le diagnosi con il codice F81.9 classificate come “Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato”.⁴

1.4.3 Altri BES: disturbi evolutivi specifici (con diagnosi clinica)

a. Alunni con deficit dell’area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

b. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno.

c. Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, (spesso definiti con l’acronimo ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), presentano talvolta tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva come ad esempio il disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici dell'apprendimento,

⁴ Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del libretto “DSA e altri BES”visionabile sul sito d’Istituto al seguente link <http://www.cetona.scuolevaldichiana.org/index.php/2016-09-07-17-49-19/bes>

disturbi d'ansia, disturbi dell'umore.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. I soggetti con ADHD possono presentare diverse altre anomalie.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

d. Alunni con DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)

Alunni che manifestano umore prevalentemente arrabbiato ed irritabile, comportamenti polemicici e condotte di sfida, soprattutto nei confronti dell'adulto, oltre a vendicatività. Si tratta di un disturbo del comportamento, riportato nella classificazione ICD10 – OMS con il codice nosografico: F91.3. Si presenta in frequente comorbilità con: ADHD, disturbo della condotta e disabilità intellettiva. I soggetti con DOP faticano ad assumere una prospettiva diversa dalla propria, essendo sprovvisti delle capacità di *problem solving* interpersonale e di controllo dei loro comportamenti. Tendono ad essere ipervigili nei confronti dell'ambiente, percependo come ostili i segnali interpersonali. Hanno difficoltà metacognitive e non riescono a trovare strategie efficaci per dominare stati interni ed azioni. A seconda della gravità o della comorbilità con altre patologie o disturbi, nella scuola per gli alunni con DOP si possono distinguere due percorsi:

- 1) alunni con disturbi di comportamento che rientrano nella Direttiva BES 170/2010;
- 2) alunni con disturbi di comportamento certificati per L. 104/1992.

e. Alunni con DC (Disturbo della condotta)

Alunni con una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Nella classificazione ICD10 – OMS il disturbo è riportato con il codice

nosografico: F91. Si tratta di bambini e ragazzi che manifestano marcate violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età. Per accertare la presenza di un DC è opportuno considerare il livello di sviluppo: eccessi d'ira sono un fatto normale nello sviluppo di un bambino nella prima infanzia e la sola presenza non costituisce fondamento per la diagnosi. Devono perciò verificarsi azioni più gravi delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni adolescenziali, con modalità di comportamento persistente (sei mesi o più), non solo atti antisociali isolati. Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza, o spaccaneria e frequenti manifestazioni di ira; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; disobbedienza. L'esordio più frequente avviene nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado e durante l'adolescenza. Il DC può essere anche preceduto talvolta dall'ADHD. A distinguere queste due forme diagnostiche è l'aspetto dell'aggressività: l'aggressività impulsiva, tipica dell'ADHD, è esplosiva e spesso reattiva ad uno stimolo, non è intenzionale o programmata; l'aggressività non impulsiva, tipica del DC, è pianificata, predatoria e finalizzata all'ottenimento di un vantaggio.

f. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

g. Altre problematiche severe

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve oppure un' atipia comportamentale, qualora non rientrino nelle casistiche della legge 104).

1.4.4 Altri BES: Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale;
- culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*⁵. La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Essi non necessitano di alcuna certificazione; il Consiglio di classe, nell'assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati.

⁵ *Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012*

PARTE SECONDA

ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L.104/1992)

2.1. FASI DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

2.1. Ruoli E Compiti Delle Figure Di Riferimento

FAMIGLIA	<p>Al momento dell'iscrizione consegna alla scuola tutta la documentazione accertante lo stato di disabilità.</p> <p>La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando all'elaborazione del PDF e PEI.</p> <p>Nel caso che si tratti di una prima iscrizione il Referente per l'inclusione convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.</p>
SCUOLA	<p><u>Il Consiglio di classe</u> si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.</p> <p>La programmazione delle attività è realizzata da <u>tutti i docenti curricolari</u>, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli</p>

	<p>obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.</p> <p>La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato. Qualora necessario, la scuola richiede personale educativo-assistenziale al Comune di residenza dell'alunno, sulla base di quanto emerso in sede di GLHO e successivamente ratificato durante il GLI.</p>
FUNZIONE STRUMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> - Ha un ruolo di coordinazione e mediazione tra scuola, famiglia e servizi. - Si occupa di raccogliere la documentazione. - Svolge attività di continuità e orientamento. - È il garante della didattica inclusiva dell'Istituto.
INSEGNANTE DI SOSTEGNO ALLA CLASSE IN SITUAZIONE DI HANDICAP	<p><i>"I docenti di sostegno <u>assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano</u>, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e</i></p>

	<p><i>verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.</i>”⁶ ⁷ Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno e svolge una funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'inclusione. L'insegnante di sostegno ha il compito di integrare le conoscenze specifiche delle diverse forme di deficit e le informazioni desumibili dalla documentazione scolastica, con una osservazione attenta e mirata dell'alunno al fine di individuare gli interventi didattici e le strategie più adeguate ai suoi bisogni e alle sue potenzialità. L'insegnante di sostegno svolge, inoltre, un ruolo di mediazione nella complessa rete di rapporti tra alunno, comunità scolastica, famiglia e servizi.</p>
PERSONALE ATA	<p>Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle</p>

⁶ Testo Unico L. 297/94

⁷ Testo Unico L. 297/94

	<p>strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".</p>
<p>PERSONALE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE</p>	<p>L'educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI, che rispondono a bisogni educativi specifici. Il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno.</p>
<p><u>ESPERTI ASL</u></p>	<p>Redigono Diagnosi funzionale e certificazione dell'handicap (L.104). Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del P.D.F.</p>

2.2 Fasi Di Progettazione

DOCUMENTO	CHI LO PRODUCE	QUANDO
<u>CERTIFICAZIONE HANDICAP (104)</u> : è una diagnosi clinica del disturbo.	COMMISSIONE MEDICO-LEGALE	All'atto della prima segnalazione.
<u>DF - DIAGNOSI FUNZIONALE</u> : descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione dell'alunno certificato.	U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL'ASL	Successivamente alla Certificazione handicap. Una copia deve essere consegnata dalla famiglia in segreteria.
<u>P.D.F - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</u> In esso viene definita: la situazione iniziale e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno.	- OPERATORI SOCIO-SANITARI; -DOCENTI CURRICOLARI; -DOCENTE DI SOSTEGNO; -GENITORI DELL'ALUNNO (ART.12 COMMI 5° E 6° DELLA L.104/92). -PUÒ COLLABORARE, SE PRESENTE, ANCHE L'ASSISTENTE EDUCATIVO COMUNALE.	Viene aggiornato alla fine della Scuola dell'infanzia, nella classe 5 [^] primaria e 3 [^] secondaria di primo grado (per l'orientamento). Dal 15 aprile al 10 giugno ha luogo l'incontro per il rinnovo del P.D.F..
<u>P.E.I - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</u> È il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno; è un ausilio al progetto di vita predisposto per gli alunni diversamente	-GLI INSEGNANTI CURRICOLARI; -IL DOCENTE DI SOSTEGNO; -ASSISTENTE EDUCATIVO (QUANDO PRESENTE);	Formulato nei primi mesi dell'anno (GLHO di ottobre/novembre) e aggiornato in itinere. Il PEI va compilato e consegnato in segreteria entro e non oltre il 15 dicembre (come da disposizione

<p>abili; mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.</p>	<p>-OPERATORI DELL' ENTE LOCALE E DELL'ENTE SANITARIO -I GENITORI DELL' ALUNNO CONDIVIDONO IL PEI E SONO INFORMATI CIRCA IL PERCORSO IPOTIZZATO.</p>	<p>dell'USP), fatta eccezione per le verifiche finali che devono essere completate entro il GLHO finale (Scuola e famiglia). La versione definitiva del PEI (con eventuali aggiornamenti in itinere) deve essere completata entro la data dello scrutinio di finale e consegnata, in formato cartaceo, in segreteria entro il 30 giugno. Al termine di ogni anno scolastico, è necessario compilare un P.E.I. orientativo per il successivo anno, in modo da non perdere le buone prassi educativo-didattiche acquisite.</p>
<p>Verifiche iniziali- intermedie- finali</p>	<p>-INSEGNANTI, -FAMIGLIA -OPERATORI ASL -ASSISTENTE EDUCATIVO (LADDOVE PRESENTE)</p>	<p>GLHO È previsto un incontro all'inizio dell'anno scolastico con gli operatori ASL, il secondo incontro si effettua esclusivamente tra scuola e famiglia. Per gli alunni in passaggio al successivo ordine scolastico è previsto un GLHO finale con la presenza degli operatori ASL e con i docenti della futura scuola di accoglienza.</p>

<p>Verifica in itinere</p> <p>Riscontro delle attività programmate nel PEI ed eventuali modifiche da apportare.</p>	<p>INSEGNANTI E/O FAMIGLIA.</p>	
--	-------------------------------------	--

Legenda:

GLHO Gruppo di Lavoro Handicap Operativo

GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

DF Diagnosi Funzionale

PDF Profilo Dinamico Funzionale

PEI Piano Educativo Individualizzato

Novità sull’accertamento della disabilità e i relativi documenti a partire da gennaio 2019

Le novità introdotte dalla L. 107/2015 determineranno dei cambiamenti nelle commissioni mediche e nella documentazione da stilare a partire da gennaio 2019: un Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94.

Il Profilo di Funzionamento sarà il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definirà le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno, oltre alle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Sarà redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Ulteriori novità previste dalla legge sono consultabili nel Decreto Legislativo n. 66 del 2017.⁸

⁸ Consultabile in allegato

2.3 Valutazione

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92).

La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si rammenta, a tal proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citate: “La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti⁹ I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

2.4 indicazioni per lo svolgimento dell'esame di Stato *(conclusivo del primo ciclo di istruzione)*

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene (secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) tenendo sempre come riferimento gli obiettivi prioritari individuati nel relativo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

⁹ articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.

In considerazione della normativa vigente, per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base di quanto indicato nel P.E.I. (obiettivi previsti, attività svolte, valutazioni effettuate, eventuale assistenza per l'autonomia e la comunicazione), predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Per conseguire il diploma di Istruzione Secondaria di I grado, gli alunni con disabilità devono sostenere tutte le prove d'esame previste. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove sostenute dagli alunni con disabilità.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione ma non per il conseguimento dell'esame di maturità.

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, l'alunno con disabilità ha diritto ad ottenere l'attestato di frequenza che certifica i crediti formativi acquisiti.

2.5. Indicazioni per lo svolgimento delle prove invalsi

In occasione delle prove Invalsi nella scuola primaria, gli studenti con disabilità potranno usufruire di prove in linea con il loro percorso formativo e didattico ripreso dal PEI, che devono essere strutturate dagli insegnanti, o essere esonerati.

Relativamente alla Scuola Secondaria di I grado, il Decreto Legislativo n.62, pubblicato il 13

aprile 2017¹⁰, determina che le prove standardizzate nazionali non costituiscono più parte integrante dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, bensì ne rappresentano solo requisito di ammissione: si tratta di prove *computer based* per accertare i livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese, da svolgersi entro il mese di aprile. All'articolo 11 del suddetto D.Lgs. si precisa inoltre che, per le alunne e gli alunni con disabilità che partecipano alle prove INVALSI, il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Ulteriori precisazioni in merito vengono fornite dalle successive note ministeriali¹¹ in cui si chiarisce che per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto nel PEI e che, qualora sia predisposta una specifica prova differenziata e adattata, essa dovrà essere esclusivamente cartacea, pertanto non sarà oggetto di valutazione da parte di INVALSI. In tal caso, quindi, le alunne e gli alunni con disabilità non riceveranno la relativa certificazione delle competenze direttamente da INVALSI, ma sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione e in riferimento agli obiettivi del P.E.I.

2.6 Orientamento

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei desideri e delle aspirazioni. L'orientamento costituisce un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze

¹⁰ Per consultare il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg>

¹¹ prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018

necessarie e possibili per ciascun allievo con handicap. Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, l'orientamento diventa requisito indispensabile per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di “contenere” ciò che viene espresso dall'allievo. Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non solo alla luce del prosieguo formativo, ma anche in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Per lo studente con disabilità la scelta del proprio progetto di vita pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali: gli aspetti di salute, quelli cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali, attraverso un approccio biopsico-sociale.¹²

Il Collegio dei docenti ha quindi il compito di definire un curriculum capace di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo conto dei due criteri dell'individualizzazione e della personalizzazione all'interno di un Piano dell'Offerta Formativa e di un Piano annuale per l'inclusione coerenti fra di loro.

Pur essendo l'orientamento una dimensione intrinseca al processo formativo, esso assume una rilevanza fondamentale in particolare nei momenti di passaggio: i dati del sistema scolastico, infatti, documentano che è in tali situazioni, in particolare tra la scuola di primo e di secondo grado e tra quella di secondo grado e l'istruzione superiore, che emerge pesantemente il fenomeno dell'insuccesso e la conseguente dispersione.

¹² OMS, *International Classification of Functioning, disability and health ICF CY, 2007*

AZIONI ORIENTATIVE

Entro gennaio della classe terza della scuola secondaria di primo grado:

Esplicita la volontà di presentare o non presentare la certificazione alla scuola superiore.	FAMIGLIA
Confronto sul progetto di vita dell'alunno; condivisione di un'ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo.	GLHO
- Promozione di iniziative specifiche mirate a far conoscere agli alunni l'offerta formativa del territorio. (Già dalla classe seconda della scuola secondaria di primo grado); -Elaborazione del consiglio orientativo dell'alunno sulla base di quanto condiviso nel GLHO e descritto nel PEI. Promozione e attuazione di iniziative specifiche per favorire il passaggio nei casi di particolare complessità (visita in gruppo alla scuola superiore, esperienze laboratoriali, progetti ponte ecc.).	CONSIGLIO DI CLASSE
Si accerta della effettiva volontà della famiglia riguardo alla consegna della certificazione alla scuola successiva.	DIRIGENTE SCOLASTICO

Entro il termine delle iscrizioni:

Al termine del primo ciclo di istruzione può: - partecipare alle iniziative per l'orientamento con gli altri genitori (campus, open day, iniziative promosse dalla propria scuola ecc.); - confrontarsi con i docenti del CONSIGLIO DI CLASSE e con altri operatori; - prendere visione delle schede di presentazione delle scuole secondarie di II grado presenti sul sito del CTI (ex CTRH); - chiedere un incontro con le scuole superiori a cui è interessata; - decidere se presentare la certificazione alla scuola superiore,	FAMIGLIA
---	----------

<p>sapendo che in caso contrario non avrà diritto né all'insegnante di sostegno né all'assistente;</p> <p>- effettuare l'iscrizione online barrando la casella relativa alla disabilità;</p> <p>In tutti i passaggi tra ordini di scuola:</p> <p>- visionare i PTOF degli Istituti del territorio per valutare quale scuola è più adatta alle caratteristiche del proprio figlio;</p> <p>- contattare la segreteria, il DS e l'insegnante referente per l'inclusione per avere informazioni.</p>	
Supporta la famiglia nella scelta.	CONSIGLIO DI CLASSE
Fornisce sostegno alle famiglie che ne hanno necessità nella procedura di iscrizione online.	LA SEGRETERIA

Entro giugno:

Con la presenza di un docente/rappresentante della scuola di destinazione dell'alunno, effettuano la valutazione del percorso e il passaggio di informazioni alla scuola successiva.	I PARTECIPANTI AL GLHO FINALE
Aggiornamento della Diagnosi Funzionale.	OPERATORI ASL
<p>Al termine del primo ciclo di istruzione:</p> <p>Consegna la Diagnosi Funzionale insieme alla certificazione di disabilità alla scuola di destinazione entro il mese di maggio;</p> <p>Al termine della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, consegna solamente la Diagnosi Funzionale alla segreteria dell'Istituto di destinazione.</p>	FAMIGLIA
<p>- Partecipa al GLHO nelle date previste;</p> <p>- al termine delle iscrizioni definitive, comunica alle scuole</p>	

superiori interessate i nominativi degli alunni con disabilità, le cui famiglie hanno deciso di consegnare la certificazione;

- effettua il controllo circa l'assolvimento dell'obbligo scolastico, accertandosi dell'avvenuta iscrizione alla scuola secondaria di II grado o a un CFP per tutti gli alunni con disabilità in uscita dalla classe terza;

- richiama la famiglia in caso ciò non sia avvenuto; alla fine degli esami di licenza, invia alle scuole di destinazione il fascicolo personale dell'alunno.

DIRIGENTE SCOLASTICO

PARTE TERZA

ALUNNI CON DSAP E ALTRI BES, INDICAZIONI OPERATIVE

3.1 FASI DI PROGETTAZIONE: Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Decreto attuativo 5669 del 12 luglio 2011- Articolo 5. Interventi didattici individualizzati e personalizzati Legge 170/2010

Il PDP, inteso come strumento di progettazione educativa e didattica, nasce da un'azione sinergica di forze e azioni che garantiscono agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche. I docenti, considerando i punti di forza e i bisogni degli alunni, elaborano ipotesi organizzative e strategie metodologiche nell'ottica di una didattica personalizzata, finalizzata cioè a raggiungere gli stessi obiettivi della classe di appartenenza con metodologie o strumenti diversi. La redazione del PDP deve contenere e sviluppare alcuni punti essenziali che riguardano la descrizione dell'alunno e delle sue caratteristiche educative ed apprenditive, le attività didattiche personalizzate con particolare riferimento alle metodologie e alle strategie didattiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate, le forme e i criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti. Il PDP è il principale strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSAP, ma anche con gli altri BES. Esso è, infatti, un obbligo di legge (L. 170/2010) per gli alunni con DSAP, è invece lasciata ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per formalizzare i percorsi attivati per gli altri alunni altri BES¹³. Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere alla redazione di un aggiornamento all'inizio del nuovo anno scolastico (entro novembre). La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in qualunque momento. Si consiglia alle famiglie l'aggiornamento della diagnosi ad ogni cambio di ciclo scolastico o comunque ogni tre anni per poter costruire adeguatamente un nuovo PDP.

¹³ A tal proposito si consiglia la lettura della C.M. prot. n° 1143 del 17 maggio 2018

3.2 METODOLOGIE DI INTERVENTO DIDATTICO

La Direttiva del 27.12.2013 chiarisce che la presa in carico dei BES deve essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al **PDP**, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Strumento privilegiato nell'attuazione del processo di risposta della scuola alla richiesta di attenzione speciale per l'alunno in difficoltà è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato è lo strumento in cui vengono inserite progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere didattico-strumentale.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte **sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e circoscritte ai soli strumenti compensativi**; ciò al fine di evitare contenzioso.

La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso.

Il C.d.C. approva il Piano Didattico Personalizzato nelle sue caratteristiche generali e nelle singole discipline. Esso è costituito di una parte generale, redatta dal C.d.C. di ottobre/novembre, e di una parte specifica di programmazione delle singole discipline. Il piano per la parte disciplinare, laddove necessari della formulazione di obiettivi essenziali, è allegato

alle programmazioni dei singoli docenti.

Per gli alunni BES, in maniera commisurata alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, che può esprimersi con gradi di compromissione di diversa gravità, verrà garantito l'utilizzo di **strumenti compensativi**, che consentono di evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo, e l'applicazione delle **misure dispensative**, ovvero adattamenti delle prestazioni che consentono all'alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.

Gli **Strumenti compensativi** consentono appunto, di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all'alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:

- formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali;
- tabella delle misure e delle formule geometriche;
- computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico;
- stampante e scanner;
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante;
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali);
- dizionari digitali;
- programmi di traduzione;
- schemi di sintesi per l'elaborazione, rielaborazione e/o esposizione di testi, con attenzione nella mediazione didattica a far precedere la sintesi all'analisi.

Misure dispensative: l'alunno può essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:

- lettura ad alta voce;
- uso del vocabolario;
- scrittura veloce sotto dettatura;
- scrittura corsivo e stampato minuscolo;
- studio mnemonico di tabelle, formule, forme verbali, definizioni;


- sequenze lunghe di appunti;
- prendere appunti;
- rispetto dei tempi standard;
- copiatura alla lavagna di sequenze lunghe;
- lettura di testi troppo lunghi;
- calcoli complessi orali e/o scritti;
- studio, ove necessario, della L2 in forma scritta;
- compiti a casa superiori al minimo necessario;
- interrogazioni non programmate;
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alla fasi di sviluppo ed ai risultati raggiunti. Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente nel corso della frequenza scolastica: è indispensabile quindi che il PDP accompagni l'alunno in tutto il suo iter scolastico. In sintesi: il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della famiglia o viene introdotto direttamente dalle osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della famiglia. Successivamente, verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da parte dell'alunno del proprio modo di apprendere, dopodiché si metteranno in atto le strategie metodologiche e didattiche opportune.

Tali dispense, per dettato normativo, sono applicate anche agli alunni con adhd e fil, mentre per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, nonché agli alunni bes individuati direttamente dalla scuola, senza certificazione clinica o diagnosi, è il consiglio di classe che decide con discrezionalità.

PARTE QUARTA ALUNNI CON DSAP

4.1 PERCORSO PER L'ACCERTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (linee guida regione Toscana)¹⁴



Le segnalazioni per presunto DSAP non possono essere presentate alla ASL di competenza fino alla fine della classe seconda della scuola primaria, terza per la discalculia.

Il modello da compilare è scaricabile dal sito dell'USP di Siena¹⁵ oppure nel sito di Istituto.¹⁶

¹⁴ <http://www.regione.toscana.it/-/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsap->

¹⁵ <http://www.uspsiena.it/> Nella sezione DSA - Modulistica DSA che si trova sulla sinistra della pagina

¹⁶ <http://www.cetona.scuolevaldichiana.org/> Nell'apposita sezione BES

4 2 FASI ACCOGLIENZA

4.2.1 Ruoli E Compiti Delle Figure Di Riferimento

TAPPE DI INSERIMENTO SCOLASTICO NELL'ISTITUTO

QUANDO	CHI	COSA FA
Settembre/ ottobre	<ul style="list-style-type: none">- DS-Funzione strumentale- Segreteria- Coord. di classe- Docenti di classe- Famiglie.	<ol style="list-style-type: none">1. Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente DSAp, verificandone la validità rispetto alle strutture accreditate.2. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni DSAp neo-iscritti da mettere a disposizione della funzione strumentale ed informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES.3. Nel corso del mese saranno predisposti incontri tra famiglia, docenti ed eventualmente il funzione strumentale per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, background dello studente.4. I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.6. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.

		<p>7. Il Coordinatore illustra al CDC le difficoltà apprenditive legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola.</p>
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> -DS -Coord. di classe -Docenti -Funzione strumentale -Segreteria 	<p>Nel corso del C.d.C. del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP con la famiglia</p> <p>Scadenza 30 novembre anno scolastico in corso.</p> <p>Una volta compilato, il PDP va inviato in segreteria, eccetto la parte riguardante le verifiche. la Funzione strumentale e il Dirigente Scolastico firmano il PDP e si accertano che sia stato compilato correttamente.</p>
Tutto l'arco dell'anno	<ul style="list-style-type: none"> - Coord. di classe - Docenti 	<p>Ciascun docente in sede di valutazione delle prove scritte e orali, <u>avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la <u>tipologia degli strumenti compensativi</u> messi a disposizione dell'alunno; - le <u>misure dispensative adottate</u>, secondo le stesse modalità.
Al termine del primo quadrimestre	<ul style="list-style-type: none"> - Docenti - Coord. della classe 	<p>In sede di Consiglio Di Classe il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CDC stesso, l'adeguatezza del PDP valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.</p>
Al termine del secondo quadrimestre	<ul style="list-style-type: none"> - Docenti - Coord. della classe 	<p>Le verifiche del PDP, compilate in itinere e alla fine dell'anno scolastico,devono essere completate in sede di pre-scrutinio e possono essere consegnate in segreteria entro il 30 giugno.</p>

4.3 Valutazione

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSAp) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. La valutazione per gli alunni DSAp esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa ed è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo. La strutturazione delle verifiche dovrà anche tener conto della situazione di partenza e dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una migliore prestazione possibile.

4.4 Indicazioni per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte sia orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP. Durante l'anno scolastico, quindi, devono essere stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l'anno, se documentato nel PDP, si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame. Per gli alunni DSAp certificati possono essere previsti:

- tempi più lunghi, rispetto a quelli ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso dell'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- nella valutazione delle prove scritte, la commissione, può adottare criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato;
- dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica), in tal caso la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova

scritta di lingua straniera;

- esonero dall'insegnamento delle lingue straniere. Tale eventualità si può prevedere in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In questo caso la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento.

4.5 Indicazioni per lo svolgimento delle prove invalsi

Gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSAp) partecipano allo svolgimento delle prove invalsi. Solo gli alunni con certificazione potranno utilizzare tutti quei strumenti compensativi o misure dispensative previsti dal Piano Didattico Personalizzato, nelle modalità in cui gli alunni ne hanno usufruito durante il loro percorso formativo. Nello specifico della prova Invalsi di Inglese se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. In tal caso, gli alunni dispensati dalla prova nazionale standard non riceveranno la certificazione delle competenze relativa all'Inglese da parte di INVALSI: sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

PARTE QUINTA

ALTRI BES

5.1 ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

5.1.1. Ruoli e compiti delle figure coinvolte

FAMIGLIA	La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato, ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CDC.
CONSIGLIO DI CLASSE	<p>La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di osservazioni, considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.</p> <p>Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli <u>strumenti compensativi</u> e delle <u>misure dispensative</u> previste dalle disposizioni attuative della</p>

	Legge 170/2010 8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
FUNZIONE STRUMENTALE	-Fornisce ai colleghi indicazioni su strumenti compensativi, misure dispensative e stesura del PDP; - raccoglie i vari PDP redatti dagli insegnanti; -offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici.

5.2 ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO¹⁷

Secondo quanto definito nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 per questi alunni “ è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)”. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato.

5.3 Indicazioni per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), che non rientrano nelle tutele della legge n.

¹⁷ *Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.*

104/1992 e della legge n. 170/2010, la normativa vigente non prevede né misure dispensative, né strumenti compensativi nello svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione¹⁸. Tuttavia la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

5.4 Indicazioni per lo svolgimento delle prove invalsi

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 e successivamente chiarito dalla nota ministeriale prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018¹⁹, le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con DSAP), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.

¹⁸ Nota MIUR 9 maggio 2018 -

Chiarimenti:<http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0007885.09-05-2018.pdf>

¹⁹ Per consultare la nota MIUR prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018:

<http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/INVALSI+.pdf/2f788865-34e6-41c3-a456-8376b4cee4ab?version=1.0>

PARTE SESTA

6.1 QUADRO NORMATIVO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

DLGS n.62 13 aprile 2017 art. 11

CM n.10865 del 10 ottobre 2017

Nota MIUR n. 2936 del 20 febbraio 2018

Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 2018 chiarimenti

Disabilità

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

DPR n. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

DPR n. 323 del 23 luglio 1998 Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425

Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15

C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 Certificazione per gli alunni in situazione di handicap

DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 Trasmissione delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità”

DSAp

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 Iniziative relative alla dislessia

Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla dislessia

Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento: indicazioni operative

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

DM n. 5669 del 12 luglio 2011 Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento

Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)

Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l’inclusività

Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni

educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti

C.M. prot. n° 1143 del 17 maggio 2018

Alunni stranieri

DPR n. 394 del 31 agosto 1999 Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n.286

CM n. 24 del 1 marzo 2006 Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”

Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014”

Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”

6.2 A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il docente coordinatore di classe;
- il docente di sostegno (se presente);
- i docenti referenti (Inclusione, DSAP e altri BES);
- il Dirigente Scolastico;
- la segreteria scolastica.

6.3 ALLEGATI

Protocollo di accoglienza alunni stranieri

DL 66 del 2017